

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2003

concernente la firma, a nome della Comunità, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004

(2003/838/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio ⁽¹⁾, prima della scadenza del periodo di validità del protocollo accluso all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.
- (2) Le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo attuale, approvato con il regolamento (CE) n. 722/2001 ⁽²⁾, per un periodo di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere siglato il 16 maggio 2003, nell'attesa che si possano tenere i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.
- (3) In virtù di tale accordo in forma di scambio di lettere, i pescatori della Comunità continuano a fruire di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.
- (4) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. È opportuno, dunque, firmare l'accordo in forma di scambio di lettere e applicarlo a titolo provvisorio in attesa che siano esplesate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (5) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo scaduto,

Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2003 e il 30 giugno 2004, con riserva di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo in forma di scambio di lettere è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2003.

Articolo 3

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) pesca demersale:

Spagna: 600 tsl/mese in media annua

b) pesca del tonno:

i) tonniere con reti a circuizione:

— Francia: 18 unità

— Spagna: 21 unità

ii) pescherecci con palangari di superficie:

— Spagna: 15 unità

— Portogallo: 5 unità

iii) tonniere con lenze e canne

— Francia: 7 unità

— Spagna: 5 unità

⁽¹⁾ GU L 379 del 31.12.1990, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 1.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca della Costa d'Avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva di conclusione dell'accordo stesso.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. CASTELLI

⁽¹⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.